**REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, ART. 10  
*COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI***

**DGR N. 53 DEL 27/01/2014**

**ASSEVERAZIONE SULLA**

**COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

**(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica)**

Il/I sottoscritto/i

nato/a a             il

residente a             in via             n.

in qualità di:

tecnico dell’Ente        Libero professionista

in possesso di diploma/laurea…

incaricato/a,       nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l’esercizio di attività professionale/amministrativa, da (ente pubblico o altro soggetto)

in data        con Determina/Delibera (altro)       .

(*selezionare le voci secondo i casi trattati: sola verifica di compatibilità idraulica, sola invarianza idraulica, entrambe*)

**di redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di pianificazione del territorio, in grado di modificare il regime idraulico:**

**di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica, per la seguente trasformazione/intervento che può provocare una variazione di permeabilità superficiale****:**

**DICHIARA / DICHIARANO**

* di aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 conformemente ai criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge.
* che la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
* di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a eventi di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili.
* che l’area interessata dallo strumento di pianificazione  
   non ricade /  ricade parzialmente /  ricade integralmente, nelle aree mappate nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto).
* di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica:

Preliminare;

Semplificata;

Completa.

* di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l’esclusione dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica.
* di avere adeguatamente motivato l’utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza necessità della Verifica Completa.
* in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica che contraddistingue l’area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.
* che lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 1, Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) – barrare quella maggiore:

trascurabile impermeabilizzazione potenziale;

modesta impermeabilizzazione potenziale;

significativa impermeabilizzazione potenziale;

marcata impermeabilizzazione potenziale.

* di aver definito le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica, conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge.
* che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale.
* che le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica sono quelle migliori conseguibili in funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la classe di appartenenza (rif. Tab. 1, Titolo III), ricorrendo le condizioni di cui al Titolo IV, Paragrafo 4.1.

**ASSEVERA / ASSEVERANO**

* la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge.
* che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio, dei quali è stata valutata e indicata l’efficacia.
* la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell’invarianza idraulica, attraverso l’individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge.

(Data)

Firma apposta digitalmente